



*COMUNI DI CETONA, CHIANCIANO TERME, CHIUSI, MONTEPULCIANO,
SAN CASCIANO DEI BAGNI, SARTEANO, SINALUNGA, TORRITA DI SIENA, TREQUANDA*

REGOLAMENTO DEL

CENTRO PARI OPPORTUNITA'

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI.

ART. 1 - Istituzione e finalità.

ART. 2 - Competenze.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

ART. 3 - Organi del Centro Pari Opportunità.

CAPO I – L'Assemblea delle Elette e nominate

ART. 4 - Composizione.

ART. 5 - Durata in carica.

ART. 6 - Compiti.

ART. 7 - Convocazione.

ART. 8 - Quorum costitutivo e deliberativo.

ART. 9 - Durata in carica delle Consigliere.

ART. 10 - Dimissioni – Decadenza – Revoca e sostituzioni delle consigliere.

CAPO II – La Conferenza degli Enti.

ART. 11 - Composizione.

ART. 12 - Compiti.

ART. 13 - Funzionamento.

ART. 14 - Dimissioni - Decadenza - Revoca e Sostituzioni.

CAPO III – La Presidente e la Vice Presidente.

ART. 15 - La Presidente.

ART. 16 - La Vice Presidente.

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 17 - Il Comitato Tecnico Consultivo.

ART. 18 - L'Ufficio Associato Pari Opportunità.

ART. 19 - Collaborazioni.

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO.

ART. 20 - Finanziamenti.

TITOLO V – NORME FINALI.

ART. 21 - Entrata in vigore.

TITOLO I – NORME GENERALI.

Art. 1

Istituzione e finalità.

1. Nell'ambito della gestione associata Pari Opportunità tra gli enti associati al servizio è istituito il Centro Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
2. Il Centro entra a far parte dei Centri di Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale, promuove l'affermazione delle politiche di genere e della pari dignità delle persone nel territorio dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, raccordandosi con le politiche e gli indirizzi della legislazione regionale, nazionale ed europea, e ponendosi quale punto di riferimento e centro di propulsione e coordinamento per le diverse realtà di pari opportunità esistenti sul territorio.
3. L'attività del Centro è diretta a rimuovere gli ostacoli che di fatto comportano la non piena parità tra uomo e donna, con particolare riguardo all'ambiente di lavoro, alle relazioni sociali, al rapporto tra attività di lavoro, realizzazione professionale ed impegno e responsabilità famigliari e alla specificità della identità e della condizione femminile, nel quadro della promozione di una cultura della parità e delle pari opportunità.

Art. 2

Competenze.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 il Centro:
 - a) formula proposte contenenti iniziative e misure atte a consentire la effettiva parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla partecipazione attiva delle donne nella vita politica, sociale ed economica e alla loro presenza negli enti, organismi, istituzioni e società a partecipazione pubblica. In particolare esercita funzioni di propulsione e di stimolo alla nascita e allo sviluppo degli organismi di parità favorendo la crescita e l'efficacia di quelli già esistenti;
 - b) promuove e sostiene azioni positive dirette a favorire il superamento delle situazioni di disparità e di svantaggio che limitano l'esercizio dei diritti della donna con specifico riguardo alla scuola, alle attività culturali, alla formazione professionale, al lavoro, alla famiglia, alla sanità e alla assistenza sociale;
 - c) svolge funzioni di orientamento e di sensibilizzazione per l'utenza effettiva e quella potenziale, con l'obiettivo di costituire una rete che assicuri la veicolazione circolare delle informazioni, della normativa e delle pari opportunità;
 - d) formula proposte alle Giunte ed ai Consigli dei Comuni e dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
 - e) verifica lo stato di attuazione, sul territorio di propria competenza, delle leggi statali e regionali o degli interventi comunitari per la realizzazione delle pari opportunità;
 - f) collabora e coordina la propria attività con quella del Centro Pari Opportunità provinciale;
 - g) sostiene proposte progettuali in linea con le proprie finalità, per l'accesso ai finanziamenti conseguibili mediante bandi Provinciali, Regionali e Europei per promuovere e consolidare condizioni di pari opportunità;
 - h) promuove ricerche, indagini e studi, anche coinvolgendo o collaborando con associazioni di categoria, sindacati, associazioni di volontariato ed enti no profit, finalizzati all'esame della condizione della donna, dell'evoluzione della identità femminile e delle prospettive di un suo effettivo e pieno inserimento nella vita pubblica, culturale, sociale e economica nella società in trasformazione;
 - i) sostiene le donne in situazione di disagio, emergenza, difficoltà anche a causa di maltrattamenti, molestie e violenze;
 - j) sostiene le donne in cerca di occupazione favorendo e supportando anche scelte imprenditoriali.

- k) favorisce la conoscenza della normativa europea, nazionale, regionale e locale concernente la condizione della donna in materia di diritti, di attività lavorative e di impresa, di famiglia e di ogni altro settore che la riguardi, anche indirettamente;
- l) esprime parere nelle materie che implicano un impatto di genere ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organismi Istituzionali degli enti associati.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

Art. 3

Organi del Centro Pari Opportunità.

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) l'Assemblea delle Elette;
 - b) la Conferenza degli Enti;
 - c) La Presidente.

CAPO I

L'Assemblea delle Elette e nominate .

Art. 4

Composizione.

- 1. E' formata dalle donne elette e nominate nei Consigli Comunali, nel Consiglio dell'Unione dei Comuni e nelle Giunte dei comuni associati e dell'Unione dei Comuni.
- 2. Le componenti dell'Assemblea delle Elette devono essere comunicate dagli enti convenzionati all'Ufficio Associato entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.
- 3. Alle riunioni dell'Assemblea delle Elette partecipa senza diritto di voto il Responsabile dell'Ufficio Associato dell'Unione dei Comuni con funzioni di Segretario.
- 4. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Centro Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni Senese.
- 5. Una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della Assemblea delle Elette la seduta di insediamento è convocata dal Presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese; in questo caso l'Assemblea delle Elette provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei nominativi dei rappresentanti.

Art. 5

Durata in carica.

- 1. L'Assemblea delle Elette dura in carica un periodo pari a quello del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Art. 6

Compiti.

- 1. L'Assemblea ha compiti di indirizzo generale e di programmazione delle attività del Centro Pari Opportunità.
- 2. L'Assemblea svolge un ruolo di impulso propositivo alla Conferenza degli Enti nella definizione degli annuali programmi strategici e di governo per quanto riferibili alle materie oggetto della Convenzione del Servizio Associato.
- 3. L'Assemblea:
 - a) delibera l'adozione del regolamento di funzionamento del Centro Pari Opportunità;
 - b) approva il programma annuale;
 - c) verifica l'attuazione del programma;
 - d) promuove, per lo svolgimento di progetti specifici, la costituzione di gruppi di lavoro a carattere tecnico che saranno coordinati direttamente dalla Presidente della Conferenza degli Ente o dal altre componenti all'uopo delegate.

Art. 7

Convocazione.

1. L'Assemblea delle Elette si riunisce almeno due volte all'anno a cura della Presidente per l'approvazione del programma annuale delle attività del servizio associato e per la verifica del programma e delle attività poste in essere.
2. L'Assemblea delle Elette può altresì essere convocata:
 - a) ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalla Presidente;
 - b) quando lo richieda almeno un terzo delle componenti;
 - c) su richiesta di un terzo dei Sindaci e sue Delegate.
3. La convocazione dell'Assemblea delle Elette, a firma della Presidente, è spedita ai componenti, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza.
4. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai componenti almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
6. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere disponibili presso l'Ufficio Associato almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i componenti ne possano prendere visione.
7. L'Assemblea delle Elette viene riunita in doppia convocazione. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora dopo quella prevista per la prima convocazione.
8. Lo stesso avviso di convocazione potrà prevedere la data e l'ora di prima e seconda convocazione.
9. La seduta di seconda convocazione si svolge con il medesimo o.d.g. dell'altra andata deserta per mancanza di numero legale.

Art. 8

Quorum costitutivo e deliberativo.

1. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza delle componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza delle presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo delle componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.
2. Il verbale è approvato dall'Assemblea delle Elette in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 9

Durata in carica delle Consigliere.

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'Assemblea delle Elette le precedenti Consigliere.
2. Durante tale periodo sono prorogati i poteri sia dell'Assemblea delle Elette che delle sue Consigliere per il compimento di tutti gli atti necessari alla erogazione del servizio di pari opportunità.
3. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nella Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale comunicano all'Ufficio Associato i componenti di diritto dell'Assemblea delle Elette.
4. Nel caso di surroga di nuova eletta/e e o nomina in uno o più comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati comunicano all'Ufficio associato le componenti di diritto dell'Assemblea.

Art. 10

Dimissioni – Decadenza – Revoca e sostituzioni delle Consigliere.

1. La perdita della qualità di membro nell'Assemblea delle Elette può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute dell'Assemblea delle Elette;
 - c) revoca;
 - d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o della Unione dei Comuni;
 - e) perdita della qualità di Assessore Comunale o della Unione dei Comuni;
 - f) morte o altre cause previste dalla legge.
2. La decadenza può essere dichiarata, su iniziativa della Presidente, dall'Assemblea delle Elette per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive dell'Assemblea. la Consigliera è tenuta a comunicare alla Presidente le assenze prima della seduta dell'Assemblea delle Elette.
3. Le dimissioni da membro dell'Assemblea delle Elette devono essere presentate all'Assemblea stessa. Il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

CAPO II

La Conferenza degli Enti.

Art. 11

Composizione.

1. La Conferenza degli Enti è composta dalla Presidente, dalla Vice Presidente e dall'Assessore o Consigliere Comunale delegato alle Pari Opportunità di ogni Comune associato e dell'Unione dei Comuni.
2. La Conferenza degli Enti dura in carica un periodo pari a quello dell'Unione dei Comuni.
3. La Presidente della Conferenza degli Enti corrisponde alla Presidente dell'Assemblea delle Elette.
4. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese. In questa sede la Conferenza degli Enti provvederà a nominare la Presidente del Centro pari opportunità.

Art. 12

Compiti.

1. I compiti della Conferenza degli Enti sono:
 - a) Elezione della Presidente
 - b) Elezione della Vice -Presidente
 - c) predisposizione del programma annuale delle attività da presentare all'Assemblea delle Elette per l'approvazione;
 - d) coordinamento dell'attività del Centro, assumendo le iniziative per il conseguimento delle sue finalità e l'attuazione dei piani e programmi approvati dall'Assemblea;
 - e) proporre attività, progetti ed ogni altra attività di gestione all'Assemblea;
 - f) svolgere attività di direzione e vigilanza sulle attività;
 - g) gestire i progetti approvati dall'Assemblea;
2. La Conferenza degli Enti si può avvalere della consulenza di un Comitato Tecnico.
3. Per lo svolgimento delle attività la Conferenza degli Enti si avvale dell'Ufficio Associato istituito presso l'Unione dei Comuni.

Art. 13

Funzionamento.

1. La Conferenza degli Enti delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
2. La Conferenza degli Enti è convocata:

- a) ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalla Presidente;
- b) quando lo richieda almeno un terzo delle componenti.
3. La convocazione può avvenire anche telefonicamente o essere stabilita in un giorno predeterminato della settimana.
4. Alle riunioni della Conferenza degli Enti partecipa senza diritto di voto il Responsabile dell'Ufficio Associato dell'Unione dei Comuni con funzioni di Segretario.

Art. 14

Dimissioni - Decadenza - Revoca e Sostituzioni.

1. Le dimissioni di una o più delegate devono essere presentate alla Presidente del Centro Pari Opportunità. Sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. La decadenza da membro della Conferenza degli Enti opera per effetto della perdita di qualità di Assessore comunale o consigliera/e delegata/o alle Pari Opportunità.

CAPO III

La Presidente e la Vice Presidente.

Art. 15

La Presidente.

1. La Presidente del Centro pari opportunità è nominato dalla Conferenza degli Enti nella prima seduta di insediamento.
2. La Presidente:
 - a) rappresenta il Centro Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) convoca e presiede la Conferenza degli Enti e ne coordina i lavori;
 - d) propone alla Conferenza degli Enti un vice-presidente ;
 - e) formula gli ordini del giorno delle adunanze;
 - f) firma gli atti nell'interesse del Centro Pari Opportunità dell'Unione dei Comuni;
 - g) firma i verbali e gli originali delle decisioni degli organi del Centro;
 - h) convoca il Comitato Tecnico Consultivo in relazione a determinati programmi di attività del Centro.

Art. 16

La Vice Presidente.

1. La Vice Presidente è nominata, su proposta della Presidente, dalla Conferenza degli Enti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo della Presidente, essa viene sostituita dalla Vice Presidente. Qualora si verificano il decesso, le dimissioni o l'impedimento permanente della Presidente, la Vice Presidente la sostituisce fino a nomina della nuova Presidente.
3. Nel caso in cui sia la Presidente che la Vice Presidente non siano in grado di esercitare le proprie funzioni, queste verranno svolte dalla consigliera più anziana di età sino alla nomina delle nuove cariche.

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 17

Il Comitato Tecnico Consultivo.

1. Il Comitato Tecnico Consultivo è composto di volta in volta da operatori dei settori interessati alla definizione ed attuazione dei programmi di intervento attinenti gli enti locali aderenti.
2. Ha competenze di carattere consultivo riguardo la definizione ed attuazione dei programmi di intervento sul territorio di competenza degli enti.
3. Il Comitato viene convocato dalla Presidente nella composizione richiesta dall'oggetto della convocazione, ogni volta che sia necessario per il coordinamento e l'attuazione dei progetti.

Art. 18

L'Ufficio Associato Pari Opportunità.

1. All'Ufficio Associato sono affidati, dalla Convenzione stipulata tra gli enti associati, compiti specifici di programmazione e gestione comune delle attività dirette alle pari opportunità.
2. L'Ufficio Associato, individuato nell'ambito dell'Unione dei Comuni, ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione dei Comuni.
3. L'Ufficio Associato collabora con gli organi del Centro Pari Opportunità per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 19

Collaborazioni.

1. Per il perseguimento delle proprie finalità e l'attuazione dei propri obiettivi il Centro può collaborare con:
 - a) il Centro Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale;
 - b) analoghi Centri Pari Opportunità e Commissioni Pari Opportunità istituiti presso la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Toscana ed altri Comuni della Provincia;
 - c) istituti di Ricerca ed Università;
 - d) altri enti locali e/o consorzi tra enti e aziende partecipate
 - e) enti privati
 - f) Associazioni di categoria, sindacati, associazioni di volontariato ed enti no profit.

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO.

Art. 20

Finanziamenti.

1. Nella definizione delle risorse per la gestione associata, dei rapporti finanziari tra gli enti e delle garanzie si applica quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto dell'Unione dei Comuni e dalla Convenzione del servizio associato.

TITOLO V – NORME FINALI.

Art. 21

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, adottato dall'Assemblea delle Elette con efficacia immediata, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni.